

LINEE GUIDA

PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL TURISMO.

Art. 1

(Oggetto)

1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera d) della Legge Regionale n. 1 del 11-02-2002 (Riordino del sistema turistico pugliese) e ss. mm. e ii, dell'articolo 3, lettere "g", "h" e "i" del Regolamento n.9 del 13/5/2011 (Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione), dell'art. 9 della Legge Regionale n. 18 del 2012 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012) e dell'art. 6 della Legge Regionale, n. 26 del 7 agosto 2013 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013), con il presente documento sono dettate le linee guida relative alla composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale sul turismo (di seguito anche solo Osservatorio) nonché in materia di invio dei dati relativi alla movimentazione turistica, ai prezzi ed ai servizi offerti.

Art. 2

(Funzioni dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio è strumento tecnico-scientifico della Giunta regionale e svolge le seguenti attività:
 - a) pianifica le attività di ricerca e studio relativamente agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell'offerta turistica;
 - b) controlla la realizzazione delle attività e valida i risultati delle attività di ricerca e studio e stabilisce le modalità di diffusione degli esiti;
 - c) stabilisce i criteri per l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale, nel rispetto delle direttive impartite dall'ISTAT;
 - d) svolge attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione.
2. L'Osservatorio regionale sul turismo, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, svolge azione di supporto alla Regione Puglia ed a tutti gli attori del sistema turistico regionale.
3. Alle attività dell'Osservatorio concorrono, in forma permanente le strutture regionali competenti in materia di turismo, l'Agenzia regionale Pugliapromozione, gli Enti Locali, il Sistema Camerale, le Associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo, le Università pubbliche pugliesi.

Art. 3

(Composizione dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio regionale sul turismo è costituito da un Nucleo di indirizzo e sorveglianza e una Segreteria tecnica.

Art. 4

(Nucleo di indirizzo e sorveglianza)

- 1.— Il Nucleo di indirizzo e sorveglianza è composto stabilmente dai dirigenti del Servizio Turismo. Nell'esercizio delle funzioni di indirizzo il Nucleo è integrato con la partecipazione del Direttore generale dell'Agenzia Pugliapromozione.
- 2.— I componenti del Nucleo partecipano ai lavori a titolo gratuito in ragione del ruolo istituzionale ricoperto.
- 3.— Al Nucleo di indirizzo e sorveglianza spetta il compito di approvare:
 - a) un programma annuale delle attività dell'Osservatorio, da trasmettere alla Direzione d'Area per il parere;
 - b) gli esiti delle attività di ricerca e studio realizzate;
 - c) una relazione annuale sulle modalità di elaborazione e diffusione dei dati statistici;
 - d) un rapporto annuale sul turismo.

Art.5

(Segreteria tecnica)

1. Le funzioni di segreteria tecnica dell'Osservatorio sono svolte dalla struttura interna dell'Agenzia Pugliapromozione e consistono in:
 - a) coordinamento operativo di tutte le fasi di realizzazione delle attività dell'Osservatorio così come approvati dal Nucleo di indirizzo e sorveglianza;
 - b) organizzazione delle riunioni e delle attività del Nucleo di indirizzo e sorveglianza;
 - c) report di attività dell'Osservatorio;
 - d) pubblicazione dei report e la loro divulgazione mediante i portali regionali del turismo.

Art. 6

(Realizzazione delle attività di studio e ricerca)

1. Tutte le fasi di realizzazione delle attività dell'Osservatorio sono coordinate dalla segreteria tecnica di cui all'art. 5 in attuazione di quanto deliberato dal Nucleo di indirizzo e sorveglianza ;
2. Le attività di studio e ricerca deliberate dall'Osservatorio, sono svolte dall'Agenzia Pugliapromozione, attraverso personale proprio, consulenze specializzate all'uopo attivate, istituti universitari, enti di ricerca, enti pubblici o enti economici.

3. Le attività di studio e ricerca sono realizzate entro i tetti di spesa a tal fine assegnati dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente e del programma annuale approvato dal Nucleo di indirizzo e sorveglianza.
4. Il Nucleo di indirizzo e sorveglianza può inserire nel proprio programma specifiche attività di ricerca la cui realizzazione è a cura dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 7

(Finanziamento delle attività dell'Osservatorio)

1. Agli oneri finanziari connessi alla realizzazione delle attività dell'Osservatorio provvede la Regione Puglia, attraverso l'Agenzia Pugliapromozione.
2. L'Agenzia Pugliapromozione può inoltre concorrere al finanziamento delle attività di ricerca avvalendosi di risorse proprie, di eventuali finanziamenti statali o comunitari, nonché eventuali ulteriori risorse messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati, quali gli Istituti di credito.
3. Al finanziamento delle attività dell'Osservatorio concorrono inoltre le risorse messe a disposizione dai soggetti di cui all'articolo 2 comma 3.

Art. 8

(Rapporti con l'Osservatorio nazionale sul turismo)

L'Osservatorio regionale, per il tramite del Nucleo di indirizzo e sorveglianza, stabilisce relazioni permanenti con l'Osservatorio nazionale sul turismo, di cui all'articolo 12 del D.L. n. 35/2005 convertito in legge con L. n. 80/2005, con particolare riferimento alla elaborazione degli standard. A tal fine, si attiene ai parametri definiti a livello nazionale per garantire la compatibilità nel tempo e nello spazio delle informazioni raccolte ed elaborate.

Art. 9

(Invio dei dati relativi alla movimentazione turistica)

1. I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione, inclusi i Bed & Breakfast, a partire dal 1 gennaio 2013, sono tenuti ad inviare dati statistici sul movimento turistico all'Agenzia regionale "Pugliapromozione" esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema Puglia per l'osservatorio turistico (SPOT), accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia.
2. Il sistema è accessibile via web dal sito www.agenziapugliapromozione.it, previa richiesta di username e password effettuata attraverso la procedura descritta nel sito internet.
3. In caso di comprovata impossibilità temporanea o permanente, riferita all'assenza di copertura internet o a problemi

tecnici, hardware o software, rilevati da Innovapuglia o accertati dagli Uffici dell'Agenzia Pugliapromozione, l'invio dei dati può avvenire temporaneamente via fax o consegna cartacea all'ufficio dell'Agenzia Pugliapromozione più vicino, utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet e presso gli uffici dell'Agenzia.

4. La rilevazione dei dati relativi al movimento turistico (arrivi, partenze e assenza di movimento) avviene giornalmente. A partire dal 1° luglio 2013, la trasmissione deve avvenire inderogabilmente, entro il 16 di ogni mese per la movimentazione relativa ai giorni 1-15 dello stesso mese, ed entro il 1° giorno di ciascun mese, per la movimentazione relativa al periodo 16-fine mese precedente.
5. La Regione attiva ai sensi della L.689/81 il procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge nei confronti delle strutture inadempienti. A tal fine l'Agenzia regionale Pugliapromozione, su richiesta del Servizio Turismo della Regione Puglia, procede all'estrazione dal Sistema Puglia per l'Osservatorio Turistico (SPOT) dell'elenco delle strutture ricettive inadempienti. Dalla data di estrazione dell'elenco decorrono i termini di cui all'art.14, comma 2, della L.689/1981.

Art. 10

(Invio dei dati relativi ai prezzi e servizi)

1. I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione, inclusi i Bed & Breakfast, nonché i gestori degli stabilimenti balneari sono tenuti ad inviare le comunicazioni previste dalla Legge Regionale n. 29/1994 all'Agenzia regionale "Pugliapromozione" esclusivamente per via telematica, attraverso il Destination Management System (DMS) - Anagrafe Strutture Ricettive e Balneari, a partire dal 1 luglio 2014.
2. Il sistema è accessibile via web dal sito www.agenziapugliapromozione.it, previa richiesta di username e password effettuata attraverso la procedura descritta nel sito internet.
3. In caso di comprovata impossibilità temporanea o permanente, riferita all'assenza di copertura internet, l'invio delle comunicazioni può avvenire via fax e consegna cartacea all'ufficio di Pugliapromozione più vicino, utilizzando la modulistica presente sul sito internet dell'Agenzia e presso gli uffici di Pugliapromozione.
4. Si rinvia alla Legge Regionale n. 29/1994 per ciò che attiene alla tempistica e disciplina per gli obblighi di comunicazione.
5. La Regione attiva ai sensi della L.689/81 il procedimento volto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge nei confronti delle strutture inadempienti. A tal fine l'Agenzia Pugliapromozione, su richiesta del Servizio Turismo della Regione Puglia, procede all'estrazione dal DMS

dell'elenco delle strutture ricettive inadempienti. Dalla data di estrazione dell'elenco decorrono i termini di cui all'art.14, comma 2, della L.689/1981.

.